

Perciò ho proposto un articolo aggiuntivo il quale (non faccio per anticipare la discussione, ma perchè ciò ha stretta relazione con quanto ha osservato l'onorevole Sandrini) dice precisamente così: « per le nuove provincie il ministro della giustizia e affari di culto è autorizzato ad emanare speciali norme per l'introduzione e il coordinamento della presente legge ».

Quindi proporrei che la questione sollevata dall'onorevole Sandrini entri nel mio articolo aggiuntivo, e mi unisco alla sua raccomandazione perchè sia tenuto conto, quando saranno fatte le norme speciali, la posizione dei difensori penali delle nuove provincie. (*Approvazioni*).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ne parleremo a suo tempo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della giustizia mi ha fatto pervenire la formula definitiva dell'aggiunta da farsi all'articolo 69. Esso è così concepito:

« L'incompatibilità prevista dall'articolo 3, secondo comma, non si applica agli impiegati degli uffici della lista civile, del Gran Magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati, iscritti negli albi degli avvocati o procuratori anteriormente alla attuazione della presente legge ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Così è chiaro!

MORELLI GIUSEPPE, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 69 con l'emendamento aggiuntivo formulato dall'onorevole ministro.

(*È approvato*).

#### Art. 70.

« Gli avvocati attualmente iscritti in un albo conservano la facoltà di patrocinare dinanzi al tribunale superiore delle acque, alle sezioni unite della Corte dei conti, al tribunale supremo militare ed alla Commissione centrale delle imposte.

« Essi potranno chiedere la iscrizione nell'albo speciale, di cui all'articolo 19, dopo cinque anni di esercizio, senza essere sottoposti a limitazione di numero.

« Gli avvocati attualmente ammessi a patrocinare dinanzi alla Corte di cassazione saranno iscritti di ufficio nell'albo speciale di cui all'articolo 19 ».

La Commissione ha proposto nel secondo comma la soppressione delle parole: « senza essere sottoposti a limitazione di numero ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sta bene.

GIUNTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUNTA. Vorrei domandare all'onorevole ministro se potrebbe consentire una eccezione che riguarda l'esame a procuratore da parte di quegli studenti o di quei laureati ex-combattenti i quali per causa della guerra sono stati autorizzati a dare l'esame di laurea fino a tutto il 1925.

MORELLI GIUSEPPE, *relatore*. Nulla è innovato per questo.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ne parleremo a proposito dell'articolo 73. Discuteremo se esso comprenda o no questo caso.

PELLIZZARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLIZZARI. Pregherei l'onorevole ministro di voler tener conto della situazione speciale con la quale degli avvocati non ancora iscritti in Cassazione per non avere compiuto il periodo necessario di esercizio, pure sono tollerati alle difese penali in Cassazione per essere iscritti nel cosiddetto albetto il quale serve per le difese di ufficio. Non so se questa situazione si presentasse in tutte e sedi di Cassazione; ma qui a Roma fu istituito presso la Cassazione penale per le difese di ufficio.

Ora vorrei che con norme transitorie fosse fatto in modo che questi avvocati possano continuare nell'esercizio della difesa penale presso la Cassazione almeno per la parte che riguarda le difese di ufficio.

MORELLI GIUSEPPE, *relatore*. Non conoscevo l'esistenza di questo albo secondario chiamato « Albetto ». Si vede che è una consuetudine romana e per questo mi rimetto al ministro.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Questo « Albetto » è ignoto: non lo conosciamo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 70 nel testo della Commissione, accettato dal ministro.

(*È approvato*).

L'onorevole Restivo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### Art. 70-bis.

« I funzionari dello Stato, civili o militari, nonchè quelli indicati nell'articolo 3, che possano trovarsi iscritti negli albi degli avvocati o dei procuratori legali, vengono